

Studio Legale
Avv. ti Angelini Lucarelli
Via Monte Velino, n. 133 –
Tel. 0863.21520
Fax:0863.1940297
Legaleael@pec.it
67051 Avezzano (AQ) –

Consiglio di Stato Rg. 5118/2017 -

Sunto, ai fini della notifica per pubblici proclami, dell'atto di appello proposto dalla Dott.ssa Arianna Perondi nei confronti della Regione Lazio e dei controinteressati, individuati nella graduatoria pubblicata dalla Regione Lazio per il Concorso Straordinario Farmacie“Determina 2.12.2015, Regione Lazio, Direzione Salute e Integrazione Socio Sanitaria” n. G14924”, avente ad oggetto: “Rettifica alla determinazione n. G12950 del 28.10.2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 88 del 03.11.2015”, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio in data 3.12.2015, n. 97, avverso al sentenza Tar Lazio n. 7048/2017 resa nel procedimento Tar Lazio n. 1501/2015.

In ottemperanza al decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex artt. 41 e 49 cpa n. 960/2017 reso nel procedimento Consiglio di Stato Rg. 5118/2017, 3a sezione.

Nell'interesse della Dott.ssa **Arianna Perondi**, c.f. PRNRNN71L47H501X, nata a Roma il 07.07.1971, e residente in Borgorose, (RI), Piazza Municipio n.21, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Renata Angelini c.f. NGLRNT50C55A515T, Cassazionista del foro di Avezzano e dall'Avv. Aldo Lucarelli c.f. LCRLDA81E03A515R, ed elettivamente domiciliata in Roma, via A. Vesalio n. 22, presso lo Studio Legale Irti, in persona dell'Avv. Alfredo Irti, c.f. RTILRD71D30A515U cassazionista, giusta procura annessa e sottoscritta digitalmente secondo regole tecniche del PAT. Si indicano per le occorrente comunicazioni la pec dell'Avv. Renata Angelini avv.renataangelini@pec.it, ed il fax: 0863.1940297.

Appellante

Contro

Regione Lazio, c.f. 80143490581 in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede in Via R.Raimondi Garibaldi n. 7, Roma, rappresentata e difesa nel procedimento di primo grado Tar Lazio Rg. 1501/15 dall'Avvocatura Regionale con l'Avvocato Elisa Caprio c.f. CPRLSE62T61H501I, con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Roma, via Marcantonio Colonna, 27, pec: avvocatura@regione.lazio.legalmail.it, ed elisa.caprio@regione.lazio.legalmail.it.

e nei confronti di

- **Cianciusi Irma** nata ad Avezzano il 10 Ottobre 1974; - **Cavolo Valentina** nata a Fondi il 10 Gennaio 1982; - **Colasanti Antonio** nato a Frosinone il 01 Marzo 1952; - **Ridi Luigi** nato a Gualdo Tadino in data 8 Agosto 1953; - **Mastrobattista Maria** nata a Fondi il 16 Aprile 1954; - **Toto Angela** residente in Monte Leone di Puglia, Piazza Municipio n. 20, **non costituite in giudizio** e la Dott. ssa **Paola Perni**, PRNPLA59L59A258K residente a Poggio Mirteto (RI), nata ad Amatrice in data 19 Luglio 1959 rappresenta e difesa dall'Avv. Gianluca Piccinni, C.F. PCCGLC70P04H501T, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma Via G. Belli n. 39 pec: gianluca.piccinni@ordineavvocatiroma.org.

Contro-Interessati

Per la riforma e l'annullamento

della **Sentenza del 15 Giugno 2017, Tar Lazio n. 7048/2017** resa nel procedimento n. **1501/2015**, non notificata, con cui è stato respinto il ricorso della Dott.ssa Arianna Perodi avverso: **1)** la “*Determinazione 3 novembre 2014, n. G15435*”, con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle 271 sedi farmaceutiche disponibili nella Regione Lazio; e, con il primo atto di motivi aggiunti, dell'atto denominato **2)** “*Determinazione n. G12950 del 28.10.2015*” avente per oggetto: “Rettifica graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio approvata con Determinazione n. G15435 del 03.11.2014”; e, con il secondo atto di motivi aggiunti, dell'atto denominato **3)** “*Determina 2.12.2015, Regione Lazio, Direzione Salute e Integrazione Socio Sanitaria*” n. G14924”, avente ad oggetto: “Rettifica alla

determinazione n. G12950 del 28.10.2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 88 del 03.11.2015”, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio in data 3.12.2015, n. 97; nonché di ogni altro atto connesso consequenziale o prodromico, quand’anche se sconosciuto e delle consequenziali statuizioni economiche in danno della stessa.

Premesso che

1. L'Appellante è dottore in farmacia con diploma di laurea conseguito in data 21.07.1998, presso l'Università La Sapienza di Roma, ed iscritta all'ordine provinciale dei farmacisti di Rieti dal 27 Gennaio 1999 al numero 235.
2. La Stessa ha preso parte al concorso pubblico indetto dalla Regione Lazio per l'assegnazione di n. 271 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio, per mezzo del bando, allegato al ricorso Tar Lazio Rg. 1501/15.
3. La Dottoressa, appresa la graduatoria individuata con la determina n. G15435 del 3.11.2014 per l'assegnazione di n. 271 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio, provvedeva ad impugnarla, nel ricorso – oggetto del presente gravame - Tar Lazio 1501/15, per una serie articolata di motivi di seguito analizzati, essendo stata collocata – ingiustamente - nella posizione n. 562 con punteggio complessivo di “soli” 41,11.
4. Detta collocazione si ritiene inesatta ed altamente pregiudizievole per l'interesse della ricorrente, stante evidenti errori di interpretazione ed applicazione della normativa di riferimento che la sentenza di primo grado non ha inteso affrontare compiutamente.
5. Sennonché è avvenuto che la Regione Lazio, Direzione competente, accogliendo le istanze in autotutela elevate da alcuni partecipanti, ha modificato la graduatoria G15435 del 3 Novembre 2014, con la graduatoria impugnata nel primo atto di motivi aggiunti, depositato, ovvero la Determina Regione Lazio – Atti Dirigenziali di Gestione – n. G12950 del 28.10.2015, pubblicata in data 3.11.2015 sul Bollettino Regionale Lazio.
6. Anche detta graduatoria appariva *de visu*, illegittima, essendo basata sui medesimi criteri precedentemente impugnati avverso la graduatoria della Determina

G15435 del 3.11.2014, Regione Lazio, Atti dirigenziali di Gestione, nel ricorso Tar Lazio Rg. 1501/15. In particolare la ricorrente nella graduatoria del 3.11.2015 risultava posizionata con protocollo 000437 - 06-12-2012 - 120 al 560esimo posto con punteggio di 41,11 e con età media di 41,8993.

7. Si era reso quindi necessario procedere ad estendere il ricorso introduttivo, anche avverso la determina – Regione Lazio – Direzione Salute e Integrazione Socio Sanitaria , Atti Dirigenziali e di Gestione n. G12950 del 28.10.2015, pubblicata in data 3.11.2015 sul bollettino Regione Lazio n. 88, mediante atto di motivi aggiunti ex art. 43 codice del processo amministrativo, essendo detto atto amministrativo direttamente connesso oggettivamente e soggettivamente, alla vicenda processuale *de quo*, e contenente le medesime lacune esposte nel ricorso principale avverso la determina G15435 del 3.11.2014. Attività ritenuta legittima anche in sede di sentenza.

8. La determina G12950/15 del Novembre 2015 della Regione Lazio, contenente la graduatoria, infatti pur rettificando alcuni conteggi e modificando alcune posizioni in graduatoria, stante lo slittamento della Dott.ssa Perondi dalla posizione 562 alla posizione 560, non coglieva nel segno, ereditando le lacune interpretative e gli errori che la rendevano illegittima.

9. Sennonché è avvenuto, che la Regione Lazio, recependo altre istanze intervenute *medio tempore*, ha modificato nuovamente la graduatoria del concorso oggetto di causa, mediante l'atto - oggetto del secondo atto di motivi aggiunti - Determinazione 2 Dicembre 2015 n. G14924 del 2.12.2015, pubblicata sul bollettino della Regione Lazio n. 97 del 3.12.2015. In detto atto amministrativo, la Dott.ssa Perondi risulta posizionata con protocollo 000437 - 06-12-2012 - 120 al 559esimo posto con punteggio di 41,11 e con età media di 41,8993, e quindi con slittamento di n. 3 posizioni dalla graduatoria originaria.

10. Ad una attenta analisi della scheda di concorso, è emerso che la commissione ha errato nella attribuzione del punteggio, oltre che per i motivi già esposti, per altri motivi, scoperti alla luce del nuovo conteggio effettuato dalla ricorrente e che saranno esposti di seguito, ci si riferisce in particolare al conteggio del punteggio relativo alla esperienza professionale accumulata negli anni contenuta nel 2° atto di motivi aggiunti.

11. Si è reso quindi necessario procedere ad estendere il ricorso introduttivo, anche avverso la determina – Regione Lazio – Direzione Salute e Integrazione Socio Sanitaria, Atti Dirigenziali e di Gestione Determinazione 2 Dicembre 2015 n. G14924 del 2.12.2015, pubblicata sul bollettino della Regione Lazio n. 97 del 3.12.2015, mediante un 2° atto di motivi aggiunti ex art. 43 codice del processo amministrativo, essendo detto atto amministrativo direttamente connesso oggettivamente e soggettivamente, alla vicenda processuale *de quo*, e contenente le medesime lacune esposte nel ricorso principale.

12. Il secondo atto di motivi aggiunti argomentava in modo approfondito le censure avverso l'attività della Commissione esaminatrice, ed in relazione anche alla irrazionalità della stessa nella individuazione di alcuni parametri senza base scientifica.

13. *Medio tempore* nel procedimento di primo grado era emanata l'ordinanza con n. 1532/16 con cui era respinta la domanda cautelare della ricorrente. Tale decisione veniva confermata dal Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 3113/16 della sezione terza, che respingeva il successivo appello cautelare Rg. 4415/16.

14. Sennonché all'esito dell'udienza del 28 febbraio 2017, veniva emanata la sentenza Tar Lazio n. 7048/2017 che, con argomentazioni che saranno oggetto di censure nel prosieguo dell'appello, respingeva il ricorso ed i primi motivi aggiunti della Dott.ssa Perondi, dichiarando inammissibili alcune delle censure elevate con il secondo atto di motivi aggiunti. Tale ingiusta decisione impone un riesame nel merito da parte di codesto Giudice di secondo grado per i seguenti:

MOTIVI

1) Omessa Motivazione in sentenza in relazione alla violazione dell'art.8 del Bando di Concorso e del DPCM 289/94. Eccesso di potere per errore di fatto, con riferimento al criterio dei titoli di studio e di carriera. Omessa istruttoria della controversia circa l'operato della Commissione Esaminatrice, mancato esame del punteggio relativo all'esercizio professionale. Violazione degli articoli 2 e 97 della Costituzione.

1) La sentenza impugnata non risponde alle censure elevate con il ricorso ed i motivi aggiunti limitandosi a “fotografare” quanto accaduto, la Stessa risulta quindi

priva di vaglio critico e dell' analisi delle ragioni del ricorso. Si legge in sentenza: *“La Regione Lazio in applicazione della norma richiamata (D.L. 95/12) ha bandito la procedura straordinaria per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche..peraltro quanto alla valutazione dei titoli è specificato il ricorso alle modalità stabilite con il d.P.C.M. n. 298/1994”* Ed ancora: *“la precisazione che la Commissione avrebbe determinato i criteri per la valutazione dei titoli per quanto non espressamente indicato nel bando e nella normativa vigente”*. Ed ancora *“con specifico riferimento alla valutazione dei titoli di studio la commissione ha determinato i criteri giusto verbale n. 3 del 19.03.2013..ed ha ulteriormente graduato i punteggi...pertanto la commissione esaminatrice nell’ambito del potere discrezionale ha ritenuto di circoscrivere la valutazione ai soli titoli provenienti dalle indicate istituzioni pubbliche e in relazione alle materie pure indicate.. Non è pertanto illegittima l’omessa valutazione.. non riguardando alcuna delle materie che si è inteso valorizzare con conseguente infondatezza della censura in proposito dedotta” quindi *“le su esposte considerazioni inducono pertanto a respingere i motivi dedotti..”**

1.2) Il Tar con un abile ricostruzione lessicale quindi giustifica l’operato della Commissione ed aggira così tutte le richieste della ricorrente volte ad un nuovo calcolo del proprio punteggio su presupposti sintetizzabili in due categorie: **a)** censura dei criteri utilizzati dalla commissione circa la valutazione dei titoli di studio e di carriera della ricorrente; **b)** errore di calcolo relativo ai periodi in attività per la sezione dedicata all’esercizio professionale. E bene, a fronte di tali richieste, l’adito Tar ha emanato una sentenza astratta e benevola dell’operato della Commissione, valutata in modo acritico, alla luce della mancata concessione di ogni misura cautelare, così da rendere il procedimento di primo grado acritico ed inefficiente, e privo di ogni utilità.

1.3) La problematica è ancor più grave se si considera l’atteggiamento della Amministrazione resistente che nei propri scritti **non ha escluso** la possibilità di errori sull’operato della stessa Commissione, lasciando quindi al Giudice amministrativo l’onere di verificarne l’operato, anche mediante un semplice rinvio per controllo.

1.4) **Sussiste quindi una evidente lacuna processuale dovuta alla “mancata verifica” sull’operato tecnico della Commissione, ovvero mancato esame del punto principale del ricorso incardinato dalla Dott. ssa Perondi, vizio palesato**

nella omessa analisi e conseguente “apparente motivazione” circa un punto decisivo del ricorso da parte della sentenza impugnata, in quanto la stessa si fonda su motivazione solo “apparente”. Sussiste tale vizio infatti, qualora il giudice pretermetta l’indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza, peraltro, compierne alcuna approfondita disamina logica e giuridica. (sul tema si veda Cass. Civ. n. 20533/14).

1.5) Come argomentato di recente dal giudice amministrativo pugliese, Tar Puglia Bari n. 188/2017, *“In tema di **discrezionalità tecnica**, l'impostazione dottrinale tradizionale ha per lungo tempo assimilato la **discrezionalità tecnica** alla **discrezionalità pura**, ammettendo un **sindacato** del Giudice Amministrativo su di essa solo rispetto al profilo dell'eccesso di potere, laddove il **sindacato** del G.A. veniva, dunque, in tal modo limitato ad un controllo estrinseco sulla motivazione del provvedimento amministrativo. Tramontata l'equazione **discrezionalità tecnica-merito** insindacabile, il **sindacato** giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della P.A. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità **amministrativa**, **bensì, alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche**, sia sotto il profilo della loro correttezza, sia con riguardo al criterio tecnico ed al relativo procedimento applicativo”*. Ed ancora *“L'attività di determinazione dei criteri di valutazione rientra nell'ampia **discrezionalità** della Commissione esaminatrice ed è, pertanto, sottratta al **sindacato** di legittimità del giudice amministrativo, impiegando nel merito dell'azione **amministrativa**, salvo che non sia *ictu oculi* inficiata da irragionevolezza, **irrazionalità**, **arbitrarietà** o **travisamento dei fatti**.”* (Tar Lazio 10813/16 e CdS n. 5862/2008). Infatti in ogni caso il Giudice amministrativo è chiamato sempre a verificare la ragionevolezza dell’operato della pubblica amministrazione che operi scelte discrezionali, e non sfoci quindi in arbitrarietà pura. (Conforme CdS 962/2017).

1.6) Nella presente fattispecie l’astratta ricostruzione operata in sentenza – pag. 9 - in merito alla “discrezionalità” della Commissione ed il richiamo ai verbali della stessa, non supera il vaglio di attendibilità, e rende quindi l’esclusione dal riconteggio del “corso di perfezionamento biennale” in omeopatia (paragrafo 1.3 del 1° atto di motivi aggiunti) del tutto arbitraria ed irrazionale con danno per la ricorrente di ben 0.40 punti. Tale aspetto deve essere altresì valutato nel merito per comprenderne

l'arbitrarietà, infatti nel Bando di concorso non è prevista alcuna differenziazione tra "corsi di perfezionamento" svolti presso strutture **pubbliche** e corsi di perfezionamento svolti presso strutture **private**, e tale differenziazione operata dalla Commissione, appare del tutto arbitraria e contraria ai canoni costituzionali in merito al principio di imparzialità dell'agire della Pubblica Amministrazione – art. 97, ed al principio di uguaglianza di cui all'art. 2 della Costituzione Italiana. Deve essere quindi censurata l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui *"non è pertanto illegittima l'omessa valutazione del corso di perfezionamento di farmacista esperto in omeopatia..non essendo stato rilasciato il relativo titolo da una struttura pubblica.."*. Una siffatta motivazione non è sufficiente ad avvalorare i criteri della Commissione che già di per sé non sono supportati da basi scientifiche, e si degrada quindi a puro arbitrario contrario anche ai principi costituzionali citati, e pertanto dovrà essere censurata nel presente gravame.

1.7) Stessa sorte è stata riservata ai corsi di aggiornamento professionale esclusi in modo illogico ed arbitrario dal verbale della commissione del 26 Marzo 2013. E bene, come analizzato nel capitolo 2.1 del primo atto di motivi aggiunti, la ricorrente aveva conseguito ben 5 corsi di aggiornamento professionale della durata superiore alle 8 ore, ma nessuno di questi è stato ritenuto idoneo per arbitrarie ed irrazionali motivazioni auto determinate dalla Commissione. Ad avviso di questo patrocinio è compito del Giudice Amministrativo rimuovere quelle scelte discrezionali tecniche ma arbitrarie ed illogiche della Commissione che mortificano la formazione e la valutazione dei candidati, a tal proposito si riporta un punto della sentenza da cui emerge la assoluta arbitrarietà della statuizione: *"Non è, pertanto, illegittima l'omessa valutazione del corso di perfezionamento di farmacista esperto in omeopatia, frequentato dalla ricorrente, che non risponde ai canoni di valutazione come predeterminati, non essendo stato rilasciato il relativo titolo da una struttura pubblica (Confederazione internazionale di omeopatia) e non riguardando alcuna delle materie che si è inteso valorizzare, con conseguente infondatezza della censura in proposito dedotta"*!

1.8) La forzata applicazione di criteri autodeterminati della Commissione, posti **non su basi scientifiche** bensì su mera scelta ha determinato in relazione alla sezione *"titoli di studio e di carriera"* un depauperamento illegittimo in danno della Dott.ssa

Perondi per ben 0.79 punti, come analizzato nei primi atti di motivi aggiunti paragrafi 1.3 e 2.3. Pertanto l'attività posta in essere dalla Commissione rientra nell'alveo della discrezionalità tecnica, basata sulla acquisizione e la valutazione di dati, ed in quanto tale soggetta a verifiche che il Giudice Amministrativo di primo grado non ha né concesso né espletato. Per tali motivi si ripropongono i motivi di gravame di primo grado anche avverso la sentenza impugnata, che qui di seguito si trascrivono.

2 Violazione dell'art.8 del Bando di Concorso e del DPCM 289/94. Eccesso di potere per errore di fatto, con riferimento al criterio dei titoli di studio e di carriera, in relazione alla sentenza Tar Lazio 7048/2017.

Al fine di comprendere le problematiche che di seguito si ripropongono anche avverso la sentenza impugnata va premesso che l'art. 8 del Bando di concorso, allegato n. 1 al ricorso introduttivo, prevedeva che la selezione sarebbe stata regolata dal DPCM n. 298/1994, recante il regolamento per la composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso di assegnazione delle sedi farmaceutiche. Il decreto in particolare stabilisce che:

- la commissione esaminatrice è composta da cinque membri – art. 3;
- ciascun commissario ha a disposizione 10 punti per la valutazione dei titoli, e 10 punti per la prova attitudinale, art.4;
- per quanto la valutazione dei titoli ogni commissario dispone di:
 1. fino ad un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera;
 2. fino ad un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale;
- infine alla valutazione dei titoli di studio e di carriera andranno assegnati i seguenti punteggi:

- a) voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica fino ad un massimo di punti n.1;

- b) possesso di seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica: punti 0.7;
- c) specializzazione universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche, erogate ai sensi o dell'art. 80 del Decreto del Presidente della Repubblica 11.07.1980 n. 382, o dell'articolo 8 della legge 30.11.1989, n. 398, fino ad un massimo punti 0.4;
- d) possesso di seconda laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in farmacia: punti 0.3;
- e) pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie di esame: fino ad un massimo di punti 0.2;
- f) idoneità in un precedente concorso, da valutarsi una sola volta: punti 0.2;
- g) idoneità nazionale a farmacista dirigente: punti 0.2;
- h) voto con cui si è conseguita l'abilitazione e altri titoli conseguenti, in materia di aggiornamento professionale: fino ad un massimo di punti 0.1.

2.3) In occasione della seduta del 19.03.2013 la commissione giudicatrice aveva precisato le modalità di attribuzione del punteggio relative **ai titoli di studio e di carriera**, categoria per la quale la lettera c) dell'art. 6 del DPCM n. 298/1994, prevede il riconoscimento di un punteggio sino ad massimo di punti 0.4. Venivano quindi fissati i seguenti criteri:

I) scuola di specializzazione:

3-4 anni: 1 punto;

2 anni: 0.50 punti;

1 anno: 0.30 punti;

II) Dottorato:

dottorato per le facoltà di farmacia e CTF: 1 punto.

III) Master

1° livello: 0.30 punti;

2° livello: 0.40 punti;

IV) Corsi di perfezionamento

Corsi di durata uguale o superiore a 6 mesi: 0.20 punti;

Corsi di durata inferiore a 6 mesi: 0 punti.

V) Borse di Studio:

Borse di Studio di durata uguale o superiore a 6 mesi: 0.20 punti;

Borse di Studio di durata inferiore a 6 mesi: 0 punti;

VI) Laurea Triennale:

Le lauree triennali rilasciate dalle facoltà previste dal punto b) dell'art. 6 del DPCM 30.03.1994 n. 298: 0.45 punti.

2.4) Nella riunione del 21.05.2013, la Commissione rettificava le proprie valutazioni stabilendo quanto ai “**corsi di perfezionamento**” che:

- il corso di perfezionamento di durata pari o superiore a 18 mesi sarà valutato 0.4 punti.
- il punteggio massimo di valutazione per i corsi di perfezionamento non potrà essere superiore a: 0.80 punti per ciascun candidato.

Orbene, nella propria domanda per quanto ai: “**titoli di studio**” la ricorrente aveva dichiarato due titoli:

15. Per le “**scuole di specializzazione**”: un corso quadriennale di specializzazione presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università dell'Aquila della durata di anni 4;

16. Per i “**corsi di perfezionamento**”: un diploma di farmacista esperto in omeopatia, presso la confederazione internazionale di omeopatia della durata di anni 2.

Secondo i criteri adottati dalla Commissione, tali titoli davano diritto alla esponente ai seguenti punteggi:

- scuola di specializzazione: 1 punto, in ragione della durata quadriennale;
- corso di specializzazione: 0.40 punti per il corso biennale in omeopatia;

2.5) Di conseguenza la dott.ssa Perondi avrebbe dovuto ricevere un punteggio complessivo di 1.40 punti. Sta di fatto che la commissione giudicatrice ha attribuito per tale criterio di valutazione punti n.1,00 incorrendo in questo modo in un primo errore nell’esame dei titoli della esponente, dato dalla mancata attribuzione del **punteggio di 0.40** punti, previsto per il corso di specializzazione in omeopatia.

2.6) Preme osservare, per completezza, che a tale errore si aggiunge nella scheda di valutazione redatta dalla commissione, anche quello relativo ai punteggi massimi attribuibili per la categoria in esame, che è stato indicato nella misura di un punto. Difatti, come esposto, la lettera c) dell’art. 6 del DPCM 30.03.1994, prevede per la voce in esame un punteggio massimo per ciascuno dei cinque membri della commissione di 0.40 punti, **per un totale disponibile di 2 punti**. Tale norma, come riferito in premessa, era stata espressamente richiamata nel bando di concorso, e vincolava quindi, al suo rispetto i membri della commissione, che, per altro, ne hanno fatto puntuale attuazione nelle loro attività.

2.7) Quanto invece al conteggio per i “**Titoli relativi all’esercizio professionale**” si espone che la normativa di riferimento, come in epigrafe già evidenziato, è contenuta nell’art. 5 del DPCM 298/1994, secondo cui: “Ai fini della valutazione dell’esercizio professionale, sono assegnati i seguenti punteggi:

a) per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,5 per anno per i primi dieci anni; 0,2 per anno per i secondi dieci anni;

b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,45 per anno per i primi dieci anni; 0,18 per anno per i secondi dieci anni;

c) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di farmacista dirigente dei ruoli delle unità sanitarie locali, per l'attività di direttore di farmacia ospedaliera o di farmacia militare, per l'attività di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico:

punti 0,40 per anno per i primi dieci anni;

punti 0,15 per anno per i secondi dieci anni;

d) per l'attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle unità sanitarie locali, di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino all'ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome: punti 0,35 per anno per i primi dieci anni; 0,10 per i secondi dieci anni.”

2.8) Orbene, a fronte di tale riferimento normativo la Dott.ssa Perondi ha indicato nella propria scheda di concorso la seguente pregressa esperienza, e precisamente:

- **dall'08.02.1999 al 31.12.2002** - modalità tempo pieno, qualifica di “**collaboratore** di farmacia - rurale - aperta al pubblico”. Si tratta quindi di 3 anni e 10 mesi e 23 giorni.

- **dall'01.01.2003 al 09.10.2007** - modalità tempo pieno, qualifica di “**direttore** di farmacia - rurale - aperta al pubblico”. Si tratta quindi di 4 anni 10 mesi ed 8 giorni.

- **dal 10.10.2007 al 31.01.2008** - modalità tempo pieno, qualifica di “**collaboratore** di farmacia - rurale - aperta al pubblico”. Si tratta quindi di 3 mesi e 21 giorni.

- dal 01.02.2008 al 16.03.2010 - modalità tempo pieno, qualifica di “**direttore** presso di farmacia - rurale - aperta al pubblico”. Si tratta quindi di 2 anni, 1 mese e 16 giorni.

- dal 17.03.2010 al 13.11.2012 - modalità tempo pieno, qualifica di “ **direttore** presso la farmacia - rurale - aperta al pubblico” Si tratta di 2 anni, 7 mesi e 26 giorni.

2.9) I primi dieci anni di attività sono quindi conteggiati a punteggio pieno, e valgono sino alla data del 07.02.2009, mentre i secondi 10 anni di attività da conteggiare, decorrono dal 08.02.2009 al 13.11.2012, e sono quindi: 3 anni 9 mesi e 5 giorni da conteggiare, e quindi: (3anni moltiplicato per il coefficiente 0,2) = 0,6 a cui aggiungere (9 mesi moltiplicato per 0,2/12 su base mensile) = 0,15 a cui aggiungere (26 giorni moltiplicato per il 02./365 su base giornaliera) = 0,0142 e così per ciascun commissario 0,7642, che equivale ad un **voto di commissione pari a 3,8212 al posto del 3,3978** indicata nella scheda di valutazione, per un saldo positivo in favore della Dott.ssa Perondi **con una maggiorazione di 0,4234.**

2.10) Nel caso di specie, oltretutto, trattandosi di esperienze professionali in farmacie rurali, tale punteggio assume una preminente valutazione alla luce della recentissima pronuncia del **Consiglio di Stato n. 5667/2015** secondo cui la norma enunciata nell’art. 9 della L. 221/68, richiamata dal bando di concorso, che, al fine di consentire il mantenimento di farmacie in piccole comunità rurali, prevede la maggiorazione del punteggio professionale nei concorsi pubblici per l’ assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti, nella misura del 40% del punteggio attribuito per i titoli relativi all’ esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50, **non soggiace al limite dei 35 punti** imposti dall’art. 5 del DPCM 298/1994 e L. 362/1991, essendo la stessa quale *Lex Specialis*. Il punteggio della ricorrente quindi dovrà essere riformulato senza tener conto di detto limite.

3) *Violazione di legge - art. 8 del Bando di Concorso e del DPCM n. 289/1994. Eccesso di potere per errore di fatto. Con riferimento al criterio di valutazione di: “l’abilitazione ed altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale”*

3.1) Come riferito in precedenza l’operato della commissione era regolato dal DPCM 289/1994, che metteva a disposizione di ciascun commissario “fino ad un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera” (art. 5 co. 1 Lett. a). La lettera h)

dell'art. 6 prevedeva, quindi, un punteggio per ciascun commissario di 0.1 punti, per il “voto con cui si è conseguita l’abilitazione, ed altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale”. Di conseguenza ciascun candidato avrebbe potuto ricevere per tale criterio di valutazione fino ad un massimo di 0.5.

3.2) Nel verbale del 6 Marzo 2013, la commissione giudicatrice aveva stabilito di attribuire ai corsi di aggiornamento un punteggio di 0.1 per:

- i corsi che hanno un esame finale;
- i corsi di durata pari o superiore ad 8 ore.

La ricorrente aveva indicato nella propria domanda, 5 corsi di aggiornamento, tutti di durata pari o superiore ad 8 ore (allegato sub 3 al ricorso introduttivo). Di conseguenza, in applicazione delle previsioni, del DPCM 289/1994, aveva diritto per ciascuno di essi al punteggio previsto dalla commissione di 0.1punti, per un totale di 0.5 punti, corrispondenti al massimo disponibile.

3.3) A tali punteggi dovrà, quindi, aggiungersi quello relativo alla valutazione del voto di idoneità che, tuttavia, avendo l’esponente, già raggiunto il massimo punteggio disponibile per la categoria “corsi di aggiornamento”, non comporta alcun aumento del punteggio da essa conseguibile, con tale categoria di titoli. Sta di fatto che per la voce in discussione la commissione ha attribuito alla Esponente 0.11 punti, a fronte di un punteggio massimo di 0.50 punti per il criterio sopra rappresentato: si tratta di valutazione incomprensibile secondo i parametri previsti dal Decreto 289/1994 e dalla stessa commissione che ha comportato la ingiusta sottrazione all’esponente di un punteggio di 0.39 punti.

4) **Eccesso di potere quale travisamento dei fatti con conseguente errata valutazione del punteggio, omissio esame del punteggio in sentenza.**

Da quanto sopra esposto si ricava che la ricorrente ha ricevuto un punteggio inferiore di **0.40**, come esposto nei paragrafi da 1.6. ad 1.8, **oltre 0,4234** punti per quanto esposto nei paragrafi da 2.7 ad 2.9 **oltre 0.39** per quanto esposto nel capitolo 3.3 (che ripropongono i conteggi presenti in primo grado), e **così la**

Stessa risulta titolare di una maggiorazione di ben 1,2134 rispetto ai 41.11 indicati nelle graduatoria impugnata. Il punteggio complessivo ricevuto dall'esponente andrà quindi ricalcolato in totali 42.3234 al posto dei 41.11 punti assegnati, con conseguente ricollocazione al posto 226 posto della graduatoria, ai sensi dell'art.9 co. 3 del Bando. Si tratta di pronunciamento rispetto al quale la ricorrente ha un obiettivo interesse alla luce sia delle numerose rinunce degli idonei, sia del fatto che la graduatoria in questione è destinata ad essere applicata anche per l'assegnazione delle sedi che si renderanno vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso.

- 5) **Violazione di legge – art. 43 D.Lgs 104/2010 - consistente nella erronea pronuncia di inammissibilità dei secondi motivi aggiunti, ed in particolare per la parte di cui ai criteri di calcolo relativi alla esperienza professionale – paragrafi 1.6/1.7/1.8/1.9 e seguenti dei 2i motivi aggiunti riportati nei punti 2.7/2.9 del presente appello.**

Si apprende dalla sentenza impugnata che una parte – non meglio precisata ma individuata nei paragrafi 1.6 e seguenti dei secondi motivi aggiunti proposti in primo grado avverso al “Determina 2.12.2015, Regione Lazio, Direzione Salute e Integrazione Socio Sanitaria” n. G14924, avente ad oggetto: “*Rettifica alla determinazione n. G12950 del 28.10.2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 88 del 03.11.2015*”, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio in data 3.12.2015, n. 97, è stata ritenuta “inammissibile” poiché vi sarebbero per la prima volta censure avverso l’attività di valutazione dell’amministrazione ...*il cui esercizio si era esaurito con l’approvazione della prima graduatoria. Nulla di più inesatto!* Dal tenore letterale della norma, oggi art. 43 c.p.a. “*I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte.*” Orbene il testo della norma, oggi contenuta nel codice del processo amministrativo è lineare e chiara e non lascia adito a dubbi circa la legittimità dell’operato del patrocinio di primo grado che ha inteso addurre “*ragioni a sostegno di quelle già proposte*” e soprattutto non ha modificato il thema decidendum. Deve essere quindi disattesa l’eccezione sollevata dalla Regione, ed in ogni caso riformata la sentenza in merito alla

ammissibilità dei secondi motivi aggiunti, il cui contenuto oltretutto non è stato compiutamente identificato in sentenza, ed ha comportato un evidente frustrazione del diritto della Dott.ssa Perondi in quanto trattasi di meri calcoli matematici perfettamente espliciti e verificabili ictu oculi.

- 5.1) In ogni caso le censure elevate con i prospettati paragrafi contenuti nel secondo atto di motivi aggiunti sono ammissibili e fondati in quanto riscontrabili a livello matematico senza particolari verifiche e **soprattutto poiché rivolti non alla scheda di concorso o alla originaria determina impugnata** – come erroneamente affermato in sentenza – **bensì avverso la determina G14924 del 2.12.2015 e pertanto potrebbero costituire anche autonomo motivo di gravame avverso** quel determinato nuovo e successivo atto amministrativo, senza che possa ravvisarsi alcun esaurimento del diritto. Cade in contraddizione lo stesso Tar prima nell'affermare che *“La ricorrente, pure avendo correttamente esteso l'impugnazione alle determinazioni sopra indicate, in quanto atti che, inserendosi in una fattispecie a formazione progressiva, hanno ciascuno autonoma definitività per cui il rispettivo contenuto provvedimento viene, di volta in volta, superato dall'atto successivo..”* e subito dopo *“non poteva in ragione di ciò introdurre per la prima volta censure avverso l'attività di valutazione, e, in specie, avverso l'applicazione dei criteri di valutazione dei propri titoli, il cui esercizio si era esaurito nei propri confronti già con l'approvazione della prima graduatoria..(???) E', pacifico, invero, che la scheda di valutazione (?) relativa alla ricorrente non ha subito alcuna modifica... di talché le lesioni lamentate si erano definitivamente consolidate nei proprio riguardi già alla originaria definizione del procedimento.. l'emanazione delle successive rettifiche non vale, pertanto, a riaprire i termini di impugnazione in assenza di attività provvedimento”*. Chiara la formulazione del Tar che confonde il petitum del ricorso il cui **oggetto non è la scheda di valutazione** bensì autonomi atti amministrativi – determine - impugnati con motivi aggiunti poiché *“episodi della medesima lesione nei confronti degli interessi della parte”* (Tar Lazio, Roma Sez.1° n. 2877/08 e conforme, Tar Lombardia, Milano n. 75/09).

5.2) E bene, dimentica il Tar che i motivi aggiunti non hanno riguardato nuove censure con motivazioni innovative sulla originaria determina impugnata, *dalla quale sarebbe discesa quindi la paventata inammissibilità*, bensì son state indirizzate su un atto **amministrativo autonomo e successivo**, ovvero la graduatoria del 2.12.2015 G14924 con la conseguenza che dette censure non possono “retroagire” alle precedenti determine – peraltro superate determinandone inammissibilità (Tar Salerno 6912/09) - **ma sono pacificamente valide nei confronti di quell’atto impugnato tempestivamente con i 2i motivi aggiunti**, e che il Tar ha preferito ignorare. Sarebbero quindi inammissibili dette censure qualora le stesse colpissero il primo atto impugnato ovvero la prima graduatoria, ma devono ritenersi pienamente legittime – e fondate – avverso la determina impugnata con i secondi motivi aggiunti, la quale ha portata autonoma, tanto da poter essere anche impugnata in un separato giudizio (conforme Tar Campobasso n. 101/2010). Infatti *“Nel sistema processuale vigente alla possibilità riconosciuta all’Amministrazione di modificare l’impianto motivazionale anche dopo la proposizione del ricorso fa riscontro la possibilità che l’art. 43 c.p.a., riconosce al ricorrente originario di introdurre nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte, interponendo motivi aggiunti, nella logica di una visione unitaria del giudizio.”*(Tar Puglia Bari n. 393/15)“Ed in tema di autonomia dei motivi aggiunti si veda Tar Lazio n. 5040/2016 secondo cui *“La dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale non produce l’effetto di travolgere anche il ricorso per motivi aggiunti, essendo questi configurabili come autonomo atto impugnatorio che riveste la fisionomia di un separato, secondo ricorso, con la conseguenza che la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio non rende inammissibili i motivi aggiunti laddove gli stessi - come accade nella fattispecie - siano ritualmente proposti avverso nuovi atti, stante la mancata esplicita previsione normativa della sanzione dell’inammissibilità”* Ed ancora *“Un ampliamento del thema decidendum può essere proposto, a pena di inammissibilità, con ricorso per motivi aggiunti, notificati alle controparti”*. Tar Milano n. 1908/15.

- 5.3) Da quanto sopra deriva che la sentenza di primo grado ha erroneamente ritenuto “inammissibile” una parte dirimente del ricorso introdotto con i secondi motivi aggiunti dal quale deriva un vantaggio per la ricorrente pari ad al punteggio di 0,4234 da sommare a quanto già illustrato in precedenza, e **così una maggiorazione di ben 1,2134** rispetto ai **41.11** indicati nelle graduatoria impugnata e così complessivamente punti **42.3234** con conseguente ricollocazione al posto **226** della graduatoria. Tali conteggi ove non accordati dal Giudice Amministrativo dovranno essere demandati alla Commissione con apposita ordinanza istruttoria.
- 6) Dalla sentenza impugnata sono derivate anche spese di soccombenza per la parte ricorrente ritenute ingiuste alla luce della evoluzione processuale. Si chiede quindi che in riforma della impugnata sentenza, anche con dispositivo autonomo dal punto principale, vengano annullate le spese di soccombenza a carico della Dott.ssa Perondi.

Istanza Istruttoria

Si chiede, ove ritenuto opportuno, a Codesto Giudice di Appello di voler disporre alla Commissione Esaminatrice il riesame della posizione della Dott.ssa Perondi alla luce dei motivi di appello e/o quant'altro ritenuto opportuno dalla S.V.

Istanza

di autorizzazione alla Notifica per pubblici proclami

Per quanto ritenuto necessario ed opportuno si chiede di essere autorizzati alla integrazione del contraddittorio nei modi ritenuti di legge dalla S.V. mediante apposita ordinanza.

Per tutti i motivi su esposti

Si chiede che l'Ecc.mo Consiglio di Stato voglia annullare/riformare la sentenza impugnata Tar Lazio Rg. 1501/2015 n. 7048/2017, con ogni conseguente statuizione, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Salvezze illimitate,

Avezzano li 6 Luglio 2017

Avv. ~~Renata Angelini~~

Avv. Aldo Lucarelli

Ai sensi del DPR 115/2002 si dichiara che è dovuto il contributo unificato nella misura di € 975,00 oltre € 27 per diritti di segreteria

RELAZIONE DI NOTIFICA

ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

Io sottoscritta Avv. Renata Angelini (C.F. NGLRNT50C55A515T), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, difensore della sig.ra Arianna Perondi (C.F. PRNRNN71L47H501X), in virtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c.,

HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, **Atto di appello** al C.d.S. della sentenza Tar Lazio n. 7048/2017, **procura** alle liti ex art. 83 cpc nonché **Sentenza** Tar Lazio n. 7048/2017* a:

1) Regione Lazio c.f. 80143490581 in persona del r.l. pro tempore con sede in Roma Via R. Raimondi Garibaldi n. 7, domiciliata in primo grado Tar Lazio Rg. 1501/15 presso l'Avvocatura dell'ente in Roma Via Marcantonio Colonna n. 27 in persona dell'Avv. Elisa Caprio c.f. CPRLSE62T61H501I, all'indirizzo PEC elisa.caprio@regione.lazio.legalmail.it estratto dal Registro INI-PEC (<https://www.inipec.gov.it>).

2) Regione Lazio c.f. 80143490581 in persona del r.l. pro tempore con sede in Roma Via R. Raimondi Garibaldi n. 7, domiciliata in primo grado Tar Lazio Rg. 1501/15 presso l'Avvocatura dell'ente in Roma Via Marcantonio Colonna n. 27 in persona dell'Avv. Elisa Caprio c.f. CPRLSE62T61H501I, all'indirizzo PEC avvocatura@regione.lazio.legalmail.it estratto dal Registro INI-PEC (<https://www.inipec.gov.it>).

3) Paola Perni c.f. PRNPLA59L59A258K residente in Poggio Mirteto (RI)

rappresentata nel procedimento di primo grado Tar Lazio Rg. 1501/15 dall'Avv. Gianluca Piccinni c.f. PCCGLC70P04H501T, all'indirizzo PEC gianlucapiccinni@ordineavvocatiroma.org estratto dal Registro INI-PEC (<https://www.inipec.gov.it>).

in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente avv.renataangelini@pec.it iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

ATTESTO

- ai sensi dell'art. 3-bis L. 53-1994, che l'allegato file Procura alle liti Arianna Perondi.pdf ("procura alle liti ex art. 83 cpc") è copia conforme all'originale dal quale è stato estratto, hash: File: Procura alle liti Arianna Perondi.pdf Dimensioni: 513829 byte Riferimento temporale: Gio, 06 Lug 2017 10:58:29 UTC Impronta Hash SHA256: 90d620c28322853faeaeefd0b56c7982a1759b4535781fbaabe17beac4a3f887

Ed ho altresì notificato Relata di notifica cartacea art. 7 L. 53/1994

Io sottoscritto Avv. Renata Angelini c.f. NGLRNT50C55A515T, nell'interesse della Dott. ssa **Arianna Perondi**, c.f. PRNRNN71L47H501X, da me rappresentata, giusta procura in calce al su esposto atto di appello avverso la sentenza Tar Lazio, sede di Roma n. 7048/2017, munito di autorizzazione per le notifiche in proprio da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano n. 5/2017 del 11.04.2017, ai sensi della legge 53/1994, ho notificato il su esteso atto di appello munito di procura alle liti nonché copia conforme della Sentenza Tar Lazio n. 7048/2017 a:

- 1) Toto Angela** residente in 71020 Monte Leone di Puglia (Fg), Piazza Municipio n. 20, previa iscrizione nel mio registro cronologico al n. 1, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata n. AG 767591370170 con ricevuta di consegna AG n. 767452920376 spedita dall'ufficio postale di Avezzano Via Cavalieri di Vittorio Veneto, ed in data corrispondente quella indicata nel medesimo timbro postale.

Attesto che la copia analogica della sentenza Tar Lazio n. 7048/2017 è conforme all'originale telematico presente nel fascicolo informatico Tar Lazio Rg. 1501/15 dal quale è stata estratta.

Avezzano li 6 Luglio 17

Avv. Renata Angelini



Veniva così' iscritto a ruolo l'antescritto atto di appello presso il Consiglio di Stato, 3° Sezione, al numero 5118/2017 ed il Presidente di Sezione Franco Frattini disponeva in data 14 Luglio 2017 decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex artt. 41 e 49 cpa, n. 960/17 mediante pubblicazione sul sito della Regione Lazio – Sezione Sanità – dell'estratto del ricorso, del decreto presidenziale e dell'elenco nominativo dei controinteressati.

PQM

Si chiede alla Regione Lazio – Sezione Sanità – in persona del Dirigente pro tempore, di pubblicare sul sito competente, il presente Sunto dell'Atto di Appello, del Decreto Presidenziale Consiglio di Stato n. 960/2017 oltre all'elenco nominativo dei controinteressati.

Roma li 18 luglio 2017

Avv. Renata Angelini

